

LA NUOVA LEGGE "MERLI"

Sistema sanzionatorio previsto dal D.L.gvo n. 152/99 in materia di scarichi idrici

di Giovanni Rompianesi
Dirigente del Servizio Controlli Ambientali
della Provincia di Modena

Dopo ventitré anni la cosiddetta "Legge Merli" ovvero L. 319/76, arricchita negli anni successivi da alcune integrazioni, è stata abrogata e sostituita da un più moderno sistema normativo che si articolerà anch'esso nel tempo, ma che trova ora il suo impianto fondamentale nel D.L.gvo 152/99, entrato in vigore il 13 giugno 1999 (anche se è stato già corretto e ripubblicato nella G.U. del 30.07.99).

Non sono pochi i problemi da superare per applicare pienamente la nuova normativa sia per quanto concerne l'esatta definizione delle competenze amministrative, sia relativamente al rinnovo delle autorizzazioni e del conseguente adeguamento alle innovative prescrizioni previste dal D.L.gvo 152/99.

Anche il corrispondente sistema sanzionatorio è stato profondamente innovato: in particolare, e come in gran parte anticipato dalla L. 172/95, oggi essa pure abrogata, sono state riequilibrate le proporzioni fra sanzioni penali (riservate alle violazioni più gravi e più ambientalmente pericolose) e sanzioni amministrative (da comminarsi in caso di violazioni formali o meno rischiose

per le risorse idriche).

Con queste note, si vogliono far conoscere alcuni primi orientamenti applicativi concernenti appunto vigilanza, controllo ed applicazione delle sanzioni, in attesa comunque di indicazioni ufficiali da parte della Regione.

Competenze di controllo

È già sufficientemente chiaro che la competenza al rilascio dell'autorizzazione implica pure analoga competenza al controllo amministrativo (potere di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, gestione dell'iter amministrativo relativo al contenzioso in materia di sanzioni amministrative). Pertanto si ha il seguente quadro delle competenze:

SCARICHI IN FOGNATURA SCARICHI REFLUI DOMESTICI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUOLO	COMUNE
TUTTI GLI ALTRI SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI E SUOLO E SCARICHI DI PUBBLICA FOGNATURA	PROVINCIA

Tuttavia, entrata in vigore la L.R. 3/99 (che ha ripartito fra gli Enti Locali e la Regione nuovi compiti trasferiti dallo Stato e non) tale quadro si è complicato, in quanto la legge regionale, essendo stata emanata prima della entrata in vigore del nuovo D.L.gvo 152/99, utilizza ancora terminologie legate alla "Legge Merli" (insediamenti produttivi e civili) anche nel caso della ripartizione delle competenze.

Su questo importante aspetto, la Regione ha predisposto apposite direttive e proposte di modifica alla citata Legge Regionale in corso di discussione ed emanazione; sulla base di questi prossimi atti verrà fatta, speriamo, sufficiente chiarezza (come per altro previsto dal comma 3 art. 111 della L.R. 3/99).

Per quanto riguarda poi le competenze per l'utilizzo



agronomico dei reflui zootecnici, in attesa di futuri Decreti Ministeriali attuativi, l'art. 62, comma 10 del D.L.gvo 152/99 fa salva la vigente normativa regionale: ovvero nel caso nostro è **tuttora pienamente operante la L.R. 50/95.**

Vigilanza e controllo operativo

L'art. 50 del D.L.gvo 152/99 autorizza ex legem il "soggetto incaricato al controllo" ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi, obbligando il titolare dello scarico a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Tale "soggetto incaricato al controllo" deve essere identificato innanzitutto negli Operatori dell' A.R.P.A., nei Militi del N.O.E. dei Carabinieri e, come già in passato suggerito da autorevoli Magistrati e da copiosa giurisprudenza, negli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria anche appartenenti ad altri Corpi o Enti

Schematicamente, si può dire che:

- i prelievi e campionamenti degli scarichi sono di natura amministrativa;
- possono essere eseguiti da qualunque organo di P.G. (ancorchè assistito da ausiliario tecnico);
- è sufficiente l'avviso contestuale in loco;
- i risultati successivi delle analisi possono essere utilizzati in dibattimento come atti irripetibili purchè all'interessato sia stato dato opportuno e tempestivo preavviso dell'ora, del giorno e del luogo di analisi.

Ovviamente dovranno essere osservate anche le nuove norme tecniche, indicate nel D.L.gvo 152/99 per il prelievo e l'analisi delle diverse tipologie di scarico.

Si ricorda ai Comuni che gli introiti di tali sanzioni sono obbligatoriamente da destinarsi "alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici" ripartite fra "interventi di prevenzione e di risanamento", secondo quanto disposto dall'art. 57 del D.lgvo. 152/99.

Per quanto concerne l'annosa e "vexata quaestio" del confine fra "scarico di acque reflue" e "rifiuti liquidi scaricati" e, quindi, di quale normativa utilizzare per affrontare i suddetti casi, si fa notare come nel D.lgvo. 152/99 sia **totalmente scomparsa non solo la possibilità pratica, ma anche il mero concetto di "scarico indiretto"** (vedi anche sentenza Corte di Cassazione n. 2358 del 03/08/99). Ciò significa che qualsiasi liquido immagazzinato in serbatoi, vasconi ecc. che non venga scaricato mediante una condotta su suolo, acque superficiali o fognatura pubblica, ma piuttosto prelevato da automezzi, trasportato e quindi scaricato nei suddetti recapiti, è da considerarsi non assoggettato al D.lgvo. 152/99, ma piuttosto al D.lgvo. 22/97, ed è definibile quale "rifiuto liquido".

Ovviamente, fatta salva, la specifica normativa riguardante lo spandimento agronomico dei liquami zootecnici ed anche **qualsiasi scarico** in ricettori idrici di rifiuti pericolosi regolamentato esplicitamente dal D.lgvo. 22/97 (vedi art. 57, comma 7).

Occorre ulteriormente precisare che essendo stata abrogata la L. 319/76 e successive mm. e ii., **per lo spandimento agronomico dei liquami zootecnici effettuato in difetto della prescritta autorizzazione**, e considerato che la L.R. 50/95 non prevede sanzione specifica, l'unica procedura sanzionatoria da applicare sarà quella determinata dal combinato disposto relativo all'art. 38 del citato D.lgvo 152/99, la cui violazione è punita in via amministrativa dall'art. 54 comma 7 del medesimo.

Si ricorda infine, che la competente Magistratura sta trasferendo a Provincia e Comuni atti relativi a procedimenti giudiziari pregressi relativi a scarichi con parametri oltre i limiti, ecc. con preghiera di procedere a comminare le relative sanzioni amministrative, a seguito della parziale depenalizzazione operata dal D.lgvo. 152/99 che ha effetto anche sui provvedimenti ancora pendenti. •

